



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 4 novembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 novembre 2002 – Ottava giornata andata

Atalanta-Piacenza 2-0
Como-Internazionale 0-2
Empoli-Lazio 1-2
Milan-Reggina 2-0
Modena-Juventus 0-1
Parma-Chievo Verona 0-1
Roma-Perugia 2-2
Torino-Brescia 0-2
Udinese-Bologna 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4 novembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 26

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 novembre 2002 – Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di €14.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nei minuti finali del primo tempo, lanciato numerosi bengala, due dei quali raggiungevano un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, provocando reazioni di panico; per avere, all'inizio del secondo tempo, lanciato due fumogeni verso alcuni poliziotti presenti nel recinto di giuoco; per aver lanciato, al 36° del secondo tempo, due fumogeni verso una delle porte; per avere, al 38° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari alcuni bengala, che provocavano reazioni di panico; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €14.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, acceso numerosi fumogeni; per avere, al 13° del primo tempo, lanciato sul terreno bottigliette in plastica vuote; per avere, al 26° del primo tempo, colpito con una bottiglietta in plastica piena d'acqua, il Quarto Ufficiale ad una caviglia, senza conseguenze lesive; per avere, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua nei pressi dell'Arbitro; per avere, al 34° del primo tempo, lanciato bottigliette in plastica vuote verso la tribuna ove erano presenti i dirigenti della Società avversaria; per avere al termine sia del primo che del secondo tempo, lanciato verso l'Arbitro ed i calciatori avversari monete, accendini e bottigliette in plastica, accompagnando tali lanci con cori ingiuriosi; recidiva.

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere, all'11° del secondo tempo, esposto per circa un minuto uno striscione di contenuto offensivamente derisorio nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria, vittima di un gravissimo incidente allo stadio in occasione di una gara della precedente stagione sportiva; per avere, al 19° del secondo tempo, lanciato quattro bengala che cadevano ancora accesi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione determinata per il carattere particolarmente riprovevole dei primi due episodi.

Ammenda di €5.500,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori lanciato, all'inizio della gara, un fumogeno all'interno del recinto di giuoco; per aver ripetuto analogo lancio di un fumogeno sul terreno di giuoco al 1° del primo tempo, con conseguente interruzione della gara per alcuni secondi; per aver fatto esplodere, in più occasioni, durante il primo ed il secondo tempo, alcuni petardi con notevole fragore nella zona degli spalti sottostante a quella loro riservata; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €5.500,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, intorno al 30° del primo tempo, intonato ripetuti cori offensivi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al rientro dell'Arbitro negli spogliatoi, lanciato contro il medesimo un bicchiere contenente coca cola; per avere una persona addetta allo staff societario usato un'espressione ingiuriosa relativa all'Arbitro, al termine della gara, nella zona riservata degli spogliatoi; per avere un gruppo di suoi sostenitori indirizzato numerosi insulti all'Arbitro ed ai suoi collaboratori mentre stavano lasciando lo stadio a fine gara.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato quattro bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così determinando situazione di pericolo per gli spettatori e le forze dell'ordine presenti in quella zona; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, nei minuti finali del primo tempo, rilanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari due bengala, senza determinare situazione concreta di pericolo; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 32° ed al 35° del secondo tempo, fatto esplodere sul terreno di giuoco due petardi con notevole fragore, recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rilanciato un bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, senza determinare situazione concreta di pericolo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, fatto esplodere sugli spalti tre mortaretti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, acceso sugli spalti alcuni fumogeni; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTONIOLI Francesco (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

MILANETTO Omar (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VARGAS Jorge (Reggina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PAREDES Carlos (Reggina).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DI LORETO Marco (Perugia).

PRIMA SANZIONE

ALBINO Marcello (Modena)
BELARDI Emanuele (Reggina).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)
ALLEGRETTI Riccardo (Como)
BELLUCCI Claudio (Bologna)
PAVAN Simone (Modena)
ZAURI Luciano (Atalanta).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BACHINI Jonathan (Brescia)
BALESTRI Jacopo (Modena)
BELLERI Manuel (Empoli)
DE ASCENTIS Diego (Torino)
GROSSO Fabio (Perugia)
KALADZE Kakha (Milan)
LAMACCHI Gianluca (Piacenza)
MATUZALEM Da Silva Francelino (Brescia)
OBODO Christian (Perugia)
PIZARRO David Marcelo (Udinese)
VRYZAS Zisis (Perugia).

PRIMA SANZIONE

BERRETTA Daniele (Atalanta)
BROCCHI Cristian (Milan)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
LAZETIC Nikola (Chievo Verona)
NEGRO Paolo (Lazio)
PADALINO Pasquale (Como)
ROSSI Marco (Como)
TOTTI Francesco (Roma)
VERGASSOLA Simone (Torino)
ZACCARDO Cristian (Bologna)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BLASI Manuele (Perugia).
CORINI Eugenio (Chievo Verona).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

MANFREDINI Thomas (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quinta sanzione) .

PECCHIA Fabio (Como): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PONZO Paolo (Modena)
REZAI Rahman (Perugia)
ROSSI Sebastiano (Perugia)
VANNUCCHI Ighli (Empoli).

PRIMA SANZIONE

CESAR Aparecido Rodriguez (Lazio)
DEL VECCHIO Marco (Roma).

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CORSI Fabrizio (Empoli): perchè, dopo la conclusione della gara, pronunciava ad alta voce parole di protesta rispetto alle decisioni dell'Arbitro ritardando altresì l'ingresso di quest'ultimo e di un Assistente nello spogliatoio; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

VITALE Giuseppe (Empoli): perchè, dopo la conclusione della gara, pronunciava ad alta voce parole di protesta rispetto alle decisioni dell'Arbitro ritardando altresì l'ingresso di quest'ultimo e di un Assistente nello spogliatoio; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani